

N. 41/15 R. G. Riesame

N. 2453/14 R.G.N.R.



TRIBUNALE DI MACERATA
IN FUNZIONE DI RIESAME O APPELLO
PER LE MISURE CAUTELARI REALI

Il Tribunale di Macerata in composizione collegiale, nelle persone dei sig.ri magistrati:

Dott. ssa I. [REDACTED] M. [REDACTED]

Presidente

Dott. ssa D. [REDACTED] B. [REDACTED]

Giudice

Dott. ssa C. [REDACTED] M. [REDACTED]

Giudice est.

riunito in camera di consiglio, all'esito dell'udienza camerale del giorno 20.05.2015, decidendo sulla richiesta di riesame, presentata in data 08.05.2015 (atti pervenuti l'11.05.2015), nell'ambito del procedimento in epigrafe indicato, dalla difesa di [REDACTED], nato a Matelica (Mc), il giorno 14.10.1954, avverso il decreto di sequestro preventivo, emesso in data 05.03.2015 dal G.I.P. del Tribunale di Macerata;

OSSERVA

Con il citato decreto, il G.I.P. del Tribunale di Macerata ha accolto la richiesta formulata dal Pubblico Ministero, nell'ambito del procedimento in epigrafe indicato, in cui il ricorrente è indagato per il reato di dichiarazione infedele, di cui all'art. 4 del D.Lgs. n. 74/2000, che lo stesso avrebbe commesso, omettendo di indicare, nella dichiarazione annuale, relativa ai redditi personali, percepiti nell'anno d'imposta 2011, elementi attivi di reddito, per l'ammontare di euro 755.097,00, superiore al 10% degli elementi attivi indicati in dichiarazione, in tal modo evadendo il pagamento dell'imposta personale sui redditi, per l'ammontare di euro 326.487,00, superiore alla soglia di rilevanza penale del fatto, stabilita dalla citata norma incriminatrice.

Il G.I.P., in particolare, ha disposto il sequestro, finalizzato alla successiva confisca per equivalente, di beni mobili e/o immobili nella disponibilità dell'indagato, fino alla concorrenza dell'ammontare dell'imposta evasa. Il provvedimento è stato, quindi, eseguito con riguardo ad alcuni conti bancari, intestati all'indagato ed al relativo saldo attivo, nonché alla quota di proprietà della società Immogest S.a.s. di cui l'indagato è socio maggioritario e legale rappresentante, attraverso la trascrizione nei pubblici registri del vincolo, preordinato alla futura confisca.

Avverso tale provvedimento ha proposto l'odierno gravame il difensore dell'imprenditore indagato, lamentando la mancanza dei presupposti normativi del sequestro preventivo disposto dal


 1

G.I.P., in particolare, sotto il profilo del *fumus delicti*. Rileva, infatti, il ricorrente che correttamente il proprio assistito non avrebbe indicato, nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2011, tra gli elementi positivi di reddito, la somma ammontante ad euro 775.097,00 e costituente il saldo attivo del conto corrente acceso presso la banca svizzera [REDACTED] in quanto si tratterebbe di somme derivanti, in parte, da un finanziamento erogato dall'istituto bancario Monte dei Paschi di Siena, in parte da trasferimenti di somme di denaro, provenienti dai conti bancari accesi in Italia e trasferite, tramite bonifici e giroconti, nell'ambito dell'attività di *trading*, esercitata da [REDACTED]. Tali movimentazioni di denaro, che il commercialista di fiducia dell'indagato, avrebbe ricostruito fedelmente nella relazione peritale, agli atti, proprio perché riguardanti somme provenienti dai depositi bancari accesi da [REDACTED] in Italia e, di conseguenza, già soggette, in altre forme, a tassazione, non dovevano essere indicate nella specifica sezione della dichiarazione dei redditi dedicata alle attività estere produttive di reddito in Italia. Contesta, inoltre, il ricorrente che tanto la P.G. inquirente, quanto l'Amministrazione Finanziaria, che ha provveduto alla notifica dell'avviso di accertamento, per i medesimi fatti per cui si procede penalmente, abbiano fatto ricorso alla presunzione fiscale, stabilita dall'art. 12 del D.L. n. 78/2009, secondo la quale si considerano costituite con redditi sottratti a tassazione le attività detenute negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato, individuati dalla normativa di rango secondario, la quale, tuttavia, non potrebbe fondare alcun addebito di responsabilità penale al proprio assistito.

Con la memoria depositata all'odierna udienza, inoltre, il ricorrente ha ulteriormente contestato le modalità esecutive del sequestro disposto dal G.I.P., in relazione alla scelta dei beni sottoposti al vincolo cautelare, rilevando che tale non possa essere la quota di una società di persone, in quanto ciò verrebbe a turbare l'*intuitus personae*, su cui tipicamente si fonda il vincolo societario e che è normativamente tutelato dalle disposizioni codicistiche relative al trasferimento della quota per atto tra vivi o *mortis causa*.

Il riesame, disciplinato dall'art. 324 c.p.p., è un mezzo di impugnazione, a carattere totalmente devolutivo, con il quale il Tribunale è investito del potere di valutare la legittimità ed il merito del provvedimento applicativo della misura cautelare reale.

In questa sede è, pertanto, richiesta la verifica della sussistenza dei presupposti della misura cautelare reale i quali, trattandosi di sequestro preventivo, disposto ai sensi dell'art. 321 c.p.p., comunemente si individuano nel *fumus delicti* e nel *periculum in mora*. Il primo di tali presupposti è stato specificato dalla giurisprudenza di legittimità, chiarendo che lo stesso consiste nella mera sussistenza di indizi della commissione del reato per cui si procede, con la conseguenza che il giudice del riesame può limitarsi a valutare "*l'astratta possibilità di sussumere il fatto attribuito ad*

 2

un soggetto in una determinata ipotesi di reato" e, quindi, a controllare "la compatibilità tra la fattispecie concreta e quella legale", potendosi, sotto tale profilo, pervenire ad una revoca del provvedimento impugnato solo laddove emerga *ictu oculi* una difformità tra le stesse. A differenza delle misure cautelari personali, le quali incidono sul bene primario della libertà individuale, il riesame dei provvedimenti impositivi delle misure cautelari reali non deve estendersi fino a valutare la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza e, dunque, pronosticando il futuro riconoscimento del fondamento dell'accusa. In tale sede, è sufficiente accertare la mera enunciazione, non manifestamente arbitraria, di un'ipotesi di reato, in relazione alla quale si appalesi, allo stato, la necessità di escludere la libera disponibilità della cosa (Cass. SS.UU. n. 4/1993, Rv. 193118, imp. Gifuni).

Non sfugge al Collegio che l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, pur non giungendo a sconfessare apertamente i principi espressi nella citata sentenza delle Sezioni Unite, si è di recente indirizzato nel senso di richiedere al Giudice del riesame un più puntuale sindacato in ordine al presupposto del *fumus delicti*, evidenziando la necessità di valutare il *fumus* in concreto, cioè verificando "in modo puntuale e coerente gli elementi in base ai quali il giudice ritenga esistente in concreto il reato configurato e la conseguente possibilità di sussumere questa fattispecie in quella astratta" (Cass. SS.UU. n.128782003; Cass., n. 414/2000; Cass. n. 2863/1996; Cass. n. 4112/1996 e, da ultimo, Cass. n. 45591/2013, Rv. 257816). La Cassazione ha, quindi, da un lato, ribadito che il sindacato che può essere compiuto in sede di riesame delle misure cautelari reali, circa la consistenza degli elementi di prova emersi attraverso le indagini, deve riguardare la "congruità degli elementi rappresentati, che non possono essere censurati in punto di fatto per apprezzarne la coincidenza con le reali risultanze processuali, ma che vanno valutati così come esposti, al fine di verificare se essi consentono di sussumere l'ipotesi formulata in quella tipica"; d'altro canto ha però anche affermato il principio per cui "la "serietà degli indizi" costituisce presupposto per l'applicazione delle misure", richiedendo una verifica "non meramente cartolare, sulla base fattuale nel singolo caso concreto, secondo il parametro del "fumus" del reato ipotizzato, con riferimento anche all'eventuale difetto dell'elemento soggettivo, purché di immediato rilievo" (cfr., da ultimo Cass. n. 16153/2014, Rv. 259337).

Sotto l'ulteriore profilo, inerente il presupposto del *periculum in mora*, la valutazione che in questa sede deve essere compiuta riguarda l'accertamento della sussistenza di uno dei profili di pericolosità enunciati dall'art. 321 c.p.p.

Nel caso di specie, il sequestro preventivo è stato disposto dal G.I.P., in relazione alla possibilità normativamente prevista di confiscare, anche per equivalente, il profitto conseguito tramite la commissione di alcuni reati tributari, tra cui anche quello contestato al [REDACTED] L'art. 1,



comma 143, della Legge n. 244/2007 (Legge finanziaria 2008) ha, infatti, esteso ai reati previsti e puniti dagli artt. 2, 3, 4, 5, 8, 10 *bis*, 10 *ter*, 10 *quater* e 11 del D.Lgs. n. 74/2000, l'applicabilità dell'art. 322 *ter* c.p. Il principale presupposto di tale misura è costituito dal fatto che non sia possibile aggredire il provento del reato, inteso come categoria comprensiva delle nozioni di prezzo e profitto del reato e ciò per le più diverse ragioni.

E' evidente che, nel caso dei reati tributari, non essendo individuabile e direttamente aggredibile un profitto in denaro derivante dall'evasione, dal momento che il vantaggio conseguente all'omesso versamento dei tributi si concretizza in un risparmio di risorse e non nel conseguimento di denaro o altre utilità, suscettibili di confisca, tale misura dovrà, in ipotesi, all'esito del procedimento applicarsi per equivalente su beni di valore pari all'ammontare dell'imposta evasa (Cass. n. 25890/2010, Rv. 248058, imp. Molon; Cass. n. 35807/2010, Rv. 248618, imp. Bellonzi). In questa prospettiva, il sequestro preventivo si giustifica nell'ottica di *"evitare che, nelle more dell'adozione del definitivo provvedimento di confisca, i beni che si trovino comunque nella disponibilità dell'indagato possano essere definitivamente dispersi"* (Cass. n. 24633/2006, Rv. 234729, imp. Lucci e altro).

Nel caso di specie, l'indagato è accusato di aver volontariamente sottratto a tassazione delle ingenti risorse finanziarie dallo stesso detenute presso intermediari esteri. Tale ipotesi di reato deriva da una verifica fiscale eseguita dai militari della Tenenza della Guardia di Finanza di Camerino, con riguardo alle dichiarazioni dei redditi presentate negli anni 2010 - 2011 e 2012, che sono state confrontate con le risultanze delle banche dati in uso alla predetta P.G. e riguardanti le movimentazioni di capitali da e per l'estero. Gli inquirenti hanno così scoperto che l'indagato, in tali anni, aveva effettivamente eseguito movimentazioni di denaro, tramite due intermediari residenti, uno nel Regno Unito ed uno in Svizzera, senza indicare tali attività nell'apposito quadro RW della dichiarazione dei redditi. Con riguardo alle sole movimentazioni di denaro effettuate verso l'intermediario svizzero, la Guardia di Finanza, in applicazione della presunzione stabilita dalla normativa fiscale sopra richiamata, ha ritenuto trattarsi di risorse sottratte alla tassazione in Italia, procedendo alla contestazione della violazione dell'art. 4 del D.Lgs. n. 74/2000. Gli esiti di tali indagini sono stati trasmessi all'Amministrazione Finanziaria, che ha proceduto alla notifica dell'avviso di accertamento, sia con riguardo alle mere violazioni formali contestate, sia con riguardo alla fattispecie di evasione fiscale contestata.

Emerge dalla lettura della comunicazione di notizia di reato 14.05.2014 e dall'avviso di accertamento n. TQ7011E00078/2015 che l'indagato, tramite il proprio commercialista, ha fornito agli inquirenti ed all'Amministrazione Finanziaria documentazione atta a dimostrare le ragioni per cui le somme di denaro detenute in Svizzera non avrebbero dovuto essere soggette a tassazione

 4

quali attività estere produttive di reddito in Italia. Il dott. [REDACTED] ha anche redatto un elaborato, allegato alla memoria difensiva depositata il 12.12.2014, nel quale ha effettuato una ricostruzione di tutte le operazioni bancarie, che hanno portato alla costituzione della provvista di denaro, rinvenuta dagli inquirenti presso la banca svizzera, alla data del 31.12.2011, al fine di dimostrare la provenienza di tali somme da attività esercitate in Italia e, pertanto, già sottoposte a tassazione.

Le giustificazioni addotte dalla parte per contestare gli addebiti che gli sono stati mossi sono state ritenute insufficienti a superare la presunzione di cui all'art. 12 del D.L. n. 78/2009, per le motivazioni di cui alle pagine da 24 a 30 della comunicazione di notizia di reato, sopra citata.

La verifica della consistenza della prova contraria addotta dall'indagato a proprio scarico richiede un approfondimento istruttorio di natura tecnica che è incompatibile con il carattere sommario della accertamento cautelare.

Le argomentazioni spese dalla Guardia di Finanza e condivise dai funzionari dell'Agenzia delle Entrate appaiono, allo stato, idonee ad integrare quel *fumus* del reato ascritto all'indagato che costituisce il presupposto del sequestro di cui è richiesta la revoca. D'altra parte, se è pur vero che l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità esclude che le presunzioni fiscali "*possono costituire di per sé fonte di prova della commissione del reato, assumendo esclusivamente il valore di dati di fatto, che devono essere valutati liberamente dal giudice penale unitamente ad elementi di riscontro che diano certezza dell'esistenza della condotta criminosa*" (cfr., da ultimo, Cass. n. 7078/2013, Rv. 254852), deve considerarsi anche che ben diversa è la consistenza degli elementi di prova che devono supportare il provvedimento cautelare, volto a vincolare le sostanze dell'indagato, in vista della futura fruttuosità dell'eventuale confisca per equivalente, che dovrà essere disposta, una volta che l'ipotesi accusatoria abbia ottenuto il vaglio giudiziario. Potendo la decisione, in sede cautelare, fondarsi sulla sussistenza di elementi di natura meramente indiziaria, deve ritenersi che la presunzione derivante dal trasferimento di risorse finanziarie in un Paese a fiscalità privilegiata, unitamente alle valutazioni espresse dalla P.G. inquirente e dall'Amministrazione Finanziaria sull'insufficienza della prova contraria addotta dalla difesa devono ritenersi, allo stato, elementi idonei ad integrare il presupposto della misura cautelare disposta dal G.I.P., alla stregua dell'interpretazione del requisito del *fumus delicti*, emergente dai principi giurisprudenziali in precedenza richiamati.

Nessun rilievo è possibile muovere avverso il provvedimento impugnato, anche in relazione all'ulteriore presupposto del *periculum in mora*, risultando evidente la strumentalità del sequestro rispetto alla eventuale confisca per equivalente, che dovesse essere disposta all'esito del procedimento. Risulta, altresì, rispettato il necessario rapporto di proporzionalità che deve sussistere

 5

tra i beni oggetto di sequestro preventivo, preordinato alla futura confisca per equivalente e l'ammontare del profitto ricavato dalla commissione del reato che, nel caso di specie, come si è detto, coincide con l'ammontare dell'imposta evasa.

Altrettanto non meritevole di accoglimento in questa sede è la doglianza relativa all'individuazione dei beni sottoposti a sequestro, con riguardo in particolare alla quota di proprietà dell'indagato della società [REDACTED]. Sul punto, ritiene il Collegio di dover ribadire l'orientamento, finora costantemente seguito, nel senso di ritenere inammissibile la richiesta di riesame fondata su censure attingenti, non già il provvedimento di sequestro, bensì alle modalità esecutive dello stesso, tale dovendosi qualificare la scelta del P.M. di disporre l'esecuzione del sequestro, disposto dal G.I.P. senza alcuna specificazione circa i beni da vincolare, in relazione alla predetta quota societaria. Alla stregua di un altrettanto consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, infatti, attraverso lo strumento del riesame i soggetti legittimati possono far valere le proprie ragioni soltanto in ordine alla esistenza o alla persistenza dei presupposti di applicazione di quella misura cautelare reale, mentre le questioni che attengono alle modalità di esecuzione del sequestro preventivo, quali quelle denunciate, nel caso di specie, in relazione all'impossibilità di sottoporre a sequestro la quota di una società di persone, non possono essere fatte valere con una richiesta di riesame, ma devono essere portate all'attenzione del Giudice competente, con la distinta procedura dell'incidente di esecuzione (in tal senso, Cass. n. 16170/14, Rv. 259769). Ne consegue che la questione relativa alla concreta possibilità di assoggettare a sequestro la quota societaria di proprietà dell'indagato, attenendo alla valutazione effettuata dall'organo competente (P.M.), nell'esercizio del potere di determinazione delle modalità esecutive del sequestro, non può costituire oggetto della presente decisione.

Alla luce delle argomentazioni sopra enunciate, ritenuta la sussistenza dei presupposti di legge del provvedimento impugnato, la richiesta di riesame, presentata nell'interesse dell'indagato deve essere, pertanto, rigettata con condanna del richiedente alle spese del procedimento.

P.Q.M.

Visti gli artt. 127, 321, 324 c.p.p.,

rigetta la richiesta di riesame presentata nell'interesse di [REDACTED] con conseguente conferma del provvedimento impugnato e condanna della ricorrente al pagamento delle spese del presente procedimento.

Manda alla cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti conseguenti.

Macerata, 21.05.2015

IL GIUDICE ESTENSORE

Giuseppe Amadio

TRIBUNALE DI MACERATA	PRESIDENTE
SEZIONE DIBATTIMENTO	<i>[Signature]</i>
21 MAG 2015	
DEPOSITATO	
IL FUNZIONARIO	